

INTEGRAZIONE ACCORDO DECENTRATO SIGLATO TRA L'AZIENDA USL N. 5 DI ORISTANO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DELL'AREA DEL COMPARTO, PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DEL PERSONALE SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO.

In data 29/07/2010, alle ore 13.45 presso i locali della Sede Legale dell'Azienda USL n. 5 di Oristano, siti in via Carducci n. 35, si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto per il personale dell'area Comparto e la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda USL n. 5 di Oristano per integrare e modificare i criteri e i procedimenti di selezione per la progressione economica orizzontale ai sensi dell'articolo 35 del CCNL 7 aprile 1999 già concordati e sottoscritti con l'accordo del 16 giugno 2009 (recepito dall'Azienda con deliberazione n. 949 del 27 giugno 2009) e con l'interpretazione autentica sottoscritta il 31 luglio 2009.

Considerato che a seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti nell'accordo vigente, si è rilevato che gli stessi potrebbero essere lesivi dei diritti di numerosi dipendenti, ed al fine di evitare eventuali contenziosi che dilaterrebbero i tempi di conclusione del procedimento amministrativo,

le parti

richiamato l'accordo sindacale esistente nella parte in cui prevede che:

"Le procedure di selezione riguardano tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato, che ha conseguito accrescimento professionale anche, mediante l'anzianità di servizio, con l'esperienza acquisita nel S.S.N. tenendo conto dei periodi maturati presso aziende o enti diversi dall'Asl di Oristano, a condizione che sia stata maturata un'anzianità di servizio di almeno 2 anni al 31.12.2005 nella categoria di appartenenza e nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si intende richiedere il passaggio.

Restano esclusi dalla progressione economica orizzontale:

1) *I dipendenti che alla data del 31.12.2005 non abbiano maturato un'anzianità di fascia complessiva di almeno 2 anni;*

- i dipendenti che alla data del 31.12.2006 non abbiano maturato un'anzianità di fascia complessiva di almeno 3 anni o con un'anzianità di servizio inferiore a 2 anni nella fascia iniziale "0";

- i dipendenti che alla data del 31.12.2007 non abbiano maturato un'anzianità di fascia complessiva di almeno 4 anni o con un'anzianità di servizio inferiore a 2 anni nella fascia iniziale "0";

2) *i dipendenti non in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi (il rispetto di questo principio verrà osservato anche nei casi di riconoscimento postumo della fascia retributiva da parte di altri enti: in questo caso, la fascia riconosciuta dall'Asl di Oristano verrà revocata e i compensi erogati verranno recuperati).*

3) *i dipendenti che siano già collocati nella fascia massima prevista per la categoria di appartenenza".*

Ritengono

di modificare il 2° ed il 3° capoverso del punto 1) dell'accordo sopra riportato ed evidenziati in grassetto, che rispettivamente diventano:

- i dipendenti che alla data del 31.12.2006 non abbiano maturato un'anzianità di fascia complessiva di almeno 2 anni o con un'anzianità di servizio inferiore a 2 anni nella fascia iniziale "0";

- i dipendenti che alla data del 31.12.2007 non abbiano maturato un'anzianità di



fascia complessiva di almeno 3 anni o con un'anzianità di servizio inferiore a 2 anni nella fascia iniziale "0";

Le parti, inoltre, intendono precisare quanto segue:


- 1) il personale che è cessato dal servizio in data antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale, ed in possesso dei requisiti per partecipare alla medesima selezione, deve essere incluso nelle graduatorie di merito, anche nell'eventualità in cui non abbia presentato formale domanda. I titoli di merito, saranno quelli presenti nel fascicolo personale depositato presso il Servizio Amministrazione del Personale;
- 2) viene ammesso alla selezione anche il personale che, pur essendo in servizio, ha ommesso di presentare le domande entro i termini stabiliti dai bandi di selezione, purché abbia regolarizzato la richiesta entro il 25 giugno 2010, (data ultima, entro la quale i dipendenti potevano presentare osservazioni avverso alle graduatorie provvisorie);

Inoltre, le parti ritengono non applicabile l'interpretazione autentica siglata in data 31 luglio 2009, che pertanto non dovrà essere presa in considerazione per la determinazione delle graduatorie di merito.




Restano valide ed applicabili tutte le restanti indicazioni contenute nell'accordo siglato il 16.06.2009.

L'Azienda USL n. 5 di Oristano nella persona del Commissario

Dott. Giovanni Panichi



I componenti l'R.S.U.:

- | | | |
|---|--|---|
| 1)  | 2)  | 3)  |
| 4) _____ | 5)  | 6) _____ |
| 7)  | 8) _____ | 9) _____ |
| 10)  | 11) _____ | 12) _____ |
| 13) _____ | 14) _____ | 15) _____ |
| 16) _____ | 17) _____ | 18) _____ |
| 19) _____ | 20) _____ | 21) _____ |

I rappresentanti delle OO. SS.

CGIL FP SANITA'

CISL FPS

UIL FPS

FSI

FIALS

